REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 772/70 relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (3) e in conformità al regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1883/70 (5), detto organismo procede a gare parziali per la vendita e per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero in causa ;

considerando che le offerte presentate finora per talune partite di zucchero non hanno condotto alla loro aggiudicazione ; che pertanto necessita ritirare dalla gara le partite di zucchero in causa ; che inoltre si rende necessario prendere le misure appropriate al fine di permettere il ritiro delle suddette partite nei più brevi termini tenuto conto che queste ultime, per ragioni inerenti al contratto di magazzinaggio, devono essere trasferite al più presto verso un altro luogo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le partite nn. 29 e 30 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 772/70 sono soppresse.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1987/69, la modifica del bando di gara in causa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.
(4) GU n. L 95 del 29. 4. 1970, pag. 18.
(5) GU n. L 207 del 18. 9. 1970, pag. 22.